

il femminicidio : gli strumenti di contrasto alla violenza contro la donna :  
Dalla convenzione di Istanbul alla legislazione nazionale

**LA FEMMINILITA' NEGATA. LE NUOVE PROSPETTIVE CULTURALI DELLA RELAZIONE  
MASCHE / FEMMINILE NELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL DEL 11/05/2011**

.....

L'Amore non è ideale, e non si può amare l'ideale.

Amare l' ideale lascia in una zona criminogena.

L'amore si rivolge ad un umano in carne ed ossa.

Intendo l'amore come l'esito favorevole e positivo di una relazione maschile - femminile in cui si  
sviluppa , si crea, e si realizza l'identità di ciascuno.

.....

La relazione maschile - femminile è sostanzialmente una relazione con " l'assolutamente altro "

Si ama chi è irriducibile ad essere simile.

A partire dal corpo.

La diversità del corpo femminile esprime una mente differente da quella maschile: una identità  
psichica reattiva in modo speciale agli stimoli fecondanti .....

Laddove c'è amore c'è valorizzazione della differenza, e quindi dell'identità dell'altro.

.....La violenza fisica e psichica è invece l'esatto contrario :

E' negazione ed annullamento dell'identità dell'altro.

La violenza psichica sulle donne è negazione dell'identità femminile.

Sta a monte, precede e determina quella fisica.

.....

In un modo personale ogni donna si ribella alla sua idealizzazione astratta (allo stereotipo).

Trova nella sua storia, la concretizzazione della sua realtà - immagine interiore.

Il femminicidio è negazione ed annullamento dell'immagine femminile reale

Un crimine contro la donna è un crimine contro l'immagine concreta tratta dalla sua vita interna reale.

.....

.....

La donna contiene tutto : contiene il nutrimento, gli affetti, le pulsioni.

La fecondità/reattività biologica della donna è una espressione materiale e visibile del pensiero, della diversità dell'essere femminile. Costringe l'uomo a pensare la diversità.

Essere uguale e diverso.

*Se il maschile non pensa con il femminile non c'è pensiero ( ma teologia ).*

Le donne servono ad inventare mondi autonomi a creare opere non consumabili, in quanto realizzano esigenze irriducibili al consumo. (La donna è naturalmente materialista).

Sir Willim Golding (Premio Nobel per la letteratura nel 1983) affermava "qualunque cosa tu dia ad una donna lei la migliora. Se le dai lo sperma, lei ti da un bambino, se le dai una abitazione lei ti da una casa, se le dai il cibo lei ti farà un pasto. Le donne moltiplicano e migliorano i doni che ricevono.

.....

Il femminicida, l'uomo malato, è colui che non sa usare l'amore - il corpo della donna per creare pensieri nuovi e oggetti vivi, non consumabili.

L'incontro con la donna rivela la verità della relazione; pone l'uomo di fronte alle sue scelte. laddove queste non piacciono, uccido la donna.

*Il reato contro la donna è il reato contro la realtà, fatta di materia invisibile.*

Il reato contro la donna è porre nuovamente la razionalità come realtà.

*E' negare, demonizzare come male l'irrazionale*

E' annullare la materialità invisibile.

Vuol dire tornare più indietro dell'illuminismo che aveva abolito la stregoneria.

.....

*L'identità femminile è il prodotto di un qualcosa di profondo non legato alla razionalità ed alla coscienza, ma all'identità irrazionale.*

*L'emancipazione della donna è emancipazione dal dispendio, spreco di risorse ed energie finalizzate al mantenimento a tutti i costi di situazioni insostenibili e di copertura a modelli ideali.*

Deve essere tutelata e agevolata la precoce capacità dell'essere umano femminile di poter cessare senza conseguenze finanziarie, morali ed affettive quel contributo che ritiene sprecato e che potrebbe riversare su esseri umani che non ne facciano un uso passivo.

\*\*\*\*\*

Il terreno dove consolidare il grado di emancipazione della donna è quello storico - istituzionale.

E' alle istituzioni, nazionali e sovranazionali, a livello normativo legale come anche a livello giurisprudenziale, che spetta il compito di tutelare i livelli di libertà, identità ed emancipazione raggiunti dalle donne e di favorirne l'ulteriore sviluppo e affermazione.

*Tanto più un apparato giuridico istituzionale è espressione di una civiltà inclusiva della mente femminile, tanto più tutela e protegge e favorisce l'indipendenza della cura di sé.*

E' importante avere risorse per poterle liberamente destinare .

La Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio D'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ) dell'11/05/2011 individua proprio negli stereotipi culturali e sociali, allo stesso tempo, la causa e l'effetto della violenza contro le donne.

*Gli stereotipi culturali contribuiscono alla riproduzione di pratiche discriminatorie e all'accettabilità sociale della violenza sulle donne.*

*Ad un tempo viene in evidenza l'assuefazione delle donne stesse alla prevaricazione e al prepotere, fino ad arrivare a considerare gli atti di violenza come "prova d'amore" ed ad illudersi di avere nella sessualità un terreno di rivincita.*

La Convenzione mette in evidenza la natura strutturale del fenomeno come manifestazione di rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi e la violenza come uno dei meccanismi sociali che mirano al mantenimento della donna in una posizione subordinata rispetto agli uomini.

La Convenzione di Istanbul mira ad un superamento della contrapposizione di genere, ripartendo dal principio di uguaglianza della condizione umana.

la Convenzione afferma il principio che "la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed una forma di discriminazione " .

La violenza contro la donna è una violenza alla persona e quindi ai diritti e libertà fondamentali dell'essere umano : innanzitutto diritto alla realizzazione di se, conseguentemente alla libertà di autodeterminazione, libertà sessuale, diritto alla salute e all'integrità fisica, sino al diritto alla stessa vita.

*E' difficile pensare che l'identità femminile possa esprimersi in un contesto strutturale normativo accorpato sul genere maschile e di normalità gestito dall'uomo.*

In quest'ottica l'importanza della Convenzione di Istanbul sta nel fatto che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per gli stati finalizzato a creare un quadro normativo e giurisprudenziale uniforme a tutela delle donne nell'ambito delle relazioni familiari e affettive (quindi della tutela domestica ) come nella sfera quella pubblica e sociale ( tutela di genere).

Gli Stati aderenti sono cioè obbligati ad introdurre le misure previste dalla convenzione e sono ritenuti direttamente responsabili nei confronti delle vittime della violenza di genere.

E' previsto un obbligo di indennizzo da **parte dello Stato** se le autorità statali non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza.

Si vuole così rimuovere l'accettazione sociale della violenza domestica che si esprime anche attraverso l'inerzia delle strutture statuali.

E' del 02/03/2017 la prima condanna dell' Italia come Stato per violenza domestica da parte della Corte Europea dei diritti umani per violazione dell'art. 2 (diritto alla vita) dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) divieto di discriminazione.

I punti di responsabilità sono stati individuati nell'inerzia dello Stato che ha atteso sette mesi prima di avviare il processo penale e che si è rifiutato di pagare la retta alla casa rifugio cui la donna si era rivolta perché ritenuto un caso non grave.

*:" l'Italia non agendo prontamente in seguito ad una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna ha privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza che alla fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio.*

*La Sig.ra è stata vittima di discriminazione come donna a causa della mancata azione delle autorità che hanno sottovalutato e quindi sostanzialmente approvato la violenza in questione."*

\*\*\*\*\*

I principi posti dalla Convenzione di Istanbul hanno una portata immediatamente precettiva e fungono come criteri interpretativi e applicativi delle norme nazionali.

Mi riferisco alla sentenza n. 10959 del 16/03/2016 espressa dalla corte di cassazione a sezioni unite che ha ritenuto applicabile l'art. 408 c.3 cpp - avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione nei delitti commessi contro la persona anche al reato di stalking e maltrattamenti, in applicazione della nozione di violenza di genere e domestica adottata in campo internazionale ed comunitario come comprensiva non solo della violenza fisica, ma anche di quella psicologica.

Dobbiamo all'art. 3 della Convenzione di Istanbul la prima definizione di violenza di genere e di violenza domestica, comprensiva tanto della violenza fisica quanto di quella psichica, nonché di quella non visibile o non immediatamente percepibile, ma insita negli stereotipi di genere e nei comportamenti individuali e sociali che ne scaturiscono

\*\*\*\*\*

La Convenzione di Istanbul propone un approccio integrato al fenomeno della violenza di genere e domestica .

La struttura è basata su quattro aree di intervento 4 P : Prevenzione - Protezione \_ Punizione - Politiche integrate .

Le norme sulla prevenzione puntano sul superamento culturale degli stereotipi e della contrapposizione di genere.

Nell'ambito di dette norme un'attenzione particolare è viene prestata al ruolo dei mass media al fine dell'adozione di linee guida e codici di autoregolamentazione mirati ad evitare la riproduzione di stereotipi di genere e di visioni che associno la relazione uomo/donna alla violenza.

Pensiamo al esempio al titolo della trasmissione televisiva italiana "amore criminale", e alle situazioni che rappresenta.

Associando la parola "amore" all'aggettivo "criminale" si trasmette il messaggio che comportamenti di violenza nei confronti della donna, nella relazione, sia una manifestazione d'amore.

**politiche integrate.**

Di centrale importanza è il rilievo dato al coinvolgimento e alla partecipazione della società civile proponendo tra i partner dell'azione governativa le organizzazioni non governative ( di donne o quelle che si occupano di diritti umani) che interagendo hanno la capacità di offrire una risposta completa ed integrata al fenomeno.

La Convenzione prevede l'adozione di misure di protezione delle vittime e servizi di supporto ( servizi sociali, sanitari - in italia il codice rosa - , la creazione di case rifugio, linee telefoniche di sostegno attive giorno e notte, strutture ad hoc per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale)

## Punizione

La Convenzione individua anche una serie di reati ( imponendo cioè agli stati la penalizzazione delle relative fattispecie) : violenza fisica e psicologica, maltrattamenti e atti persecutori, violenza sessuale, stupro, mutilazioni genitali, il matrimonio forzato, e l'adescamento, la schiavitù e la tratta.

Si sottolinea l'inaccettabilità di elementi religiosi o culturali a giustificazione della violenza.

L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27/09/2012 e l'ha ratificata con legge n.77/2013

In Italia i principi della convenzione hanno trovato attuazione attraverso la legge 15/10/2013 n. 119 (conversione del decreto legge 93/2013) che è intervenuta dal punto di vista sostanziale novellando i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori (612 bis stalking) e violenza sessuale modificando il regime della querela

La Lg. 119/2013 ha altresì disposto profonde modifiche processuali a tutela della vittima incentrate sul presupposto che l'accesso all'informazione ed alcuni diritti partecipativi nel processo penale siano condizione fondamentale per una concreta ed effettiva protezione.

Pensiamo ad es. al diritto ad essere informati circa l'esito della denuncia e dell'andamento delle indagini, l'eventuale evasione o rimessione in libertà dell'autore del reato - situazione queste di potenziale pericolo per la persona offesa.

Note critiche sono state mosse alla convenzione di Istanbul per l'accento posto alla posizione della donna come vittima .

Ciò anche rispetto alla convenzione adottata dalla Assemblea generale delle nazioni unite nel 1979 (CEDAW) sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione che si caratterizza per un



impianto prevalentemente emancipatorio, permettendo alle donne di accedere a diritti ed opportunità fino a quel momento appannaggio degli uomini.

Ma ciò avviene all'interno di un corpus normativo accentrato sul genere maschile ed ai diritti sanciti ed esistenti in un dato momento storico e luogo specifico.

la Convenzione di Istanbul circostrive una dimensione femminile ed un'alterità giuridica rispetto a quella esistente e storicamente consolidata.

la Convenzione di Istanbul sembra aprire una breccia sull'evidenza non fisica della violenza come annullamento dell'identità femminile e si propone - attraverso il superamento di una struttura sociale basata su stereotipi di genere all'origine della violenza contro le donne - il raggiungimento dell'eguaglianza di diritto e di fatto, come motore fondamentale per lo sviluppo ed il progresso sociale.

*Andando oltre gli stereotipi di genere si favorisce l'affermazione di una cultura basata sull'identità maschile e femminile e sulla interazione tra di esse.*

*L'immagine femminile riconosciuta come identità che fonda caratteristiche fisiche e psichiche nella biologia del corpo femminile, diviene forza propulsiva al divenire dell'uomo e della civiltà umana.....*